


Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev1 EM

(ai sensi dell'Articolo 4 del Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra)

Titolo	Fatturazione dei corrispettivi
Riferimenti normativi	Articolo 34, comma 34.1 ed Articolo 36, comma 36.1, del Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra
Publicata in data 1 dicembre 2008	

 GME Gestore Mercato Elettrico	Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev1 EM	Pagina 2 di 2
---	--	---------------

1. Premessa

Gli articoli 34 e 36 del Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra prevedono che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definiti il periodo e le modalità di fatturazione dei corrispettivi dovuti al GME ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento stesso, nonché le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi stessi.

2. Modalità di fatturazione del corrispettivo

I periodi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi variabili per ogni unità di emissione negoziata sono i trimestri: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre. Entro il settimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME invia ad ogni operatore una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le negoziazioni delle unità di emissione effettuate durante il periodo di riferimento immediatamente precedente.

3. Tempistica della regolazione dei pagamenti

Ogni operatore deve effettuare il pagamento degli importi dovuti entro il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha inviato la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno.